

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.15484.12001(1)

(rif. Cat.H/1-12 Gab./prot.0682-2006//DF del 13.1.2006)

Roma, 31 gennaio 2007

OGGETTO: Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità ex art. 86 e 110 t.u.l.p.s. come modificati dalla legge n. 266 del 23.12.2005.

ALLA QUESTURA  
DI  
REGGIO EMILIA  
Divisione P.A.S.

Con riferimento a quanto richiesto con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, i commi 534 e 541 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, comprendono rispettivamente la riformulazione dell'art.86 t.u.l.p.s. concernente il titolo autorizzatorio per le attività di produzione, importazione, distribuzione e installazione degli apparecchi da gioco, e dell'art.110, comma 3, recante l'individuazione dei luoghi o aree ove è possibile installare tali giochi.

Il citato comma 534 dell'art.1 della legge 23.12.2005, n. 266, prevede espressamente che *“Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art.110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: ....*

*c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”.*

Il successivo comma 541 soggiunge che l'installazione degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del tulp, è consentita negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli artt. 86 o 88 del citato Testo Unico.

Per quanto esposto, si ritiene che il rilascio di una ulteriore identica autorizzazione a esercenti già in possesso di licenza ex artt.86, commi 1 e 2, o 88 del t.u.l.p.s. per installare detti apparecchi nei propri esercizi, contrasti con la struttura e la portata precettiva della disposizione normativa di cui si discute.

Si ritiene, invece, che gli esercenti in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, e 88 del t.u.l.p.s., in forza del titolo di polizia già posseduto potranno installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all'art.110 del t.u.l.p.s., senza richiedere una ulteriore analoga autorizzazione mentre, com'è noto, soltanto i titolari degli esercizi ricompresi nel 3° comma del citato art. 86 del t.u.l.p.s. dovranno richiedere al competente comune l'autorizzazione all'installazione.

Se, dunque, in ragione dell'autorizzazione già posseduta, gli esercenti possono installare apparecchi da gioco, va da sè che in relazione alla medesima licenza trovi applicazione il connesso regime sanzionatorio.

Invero, in una situazione analoga il TAR Lombardia, (cfr. sent. N. 1444/06 del 19.6.2006) ha disposto che *“l'autorizzazione all'installazione di apparecchi da gioco non può ritenersi totalmente distinta da quella di pubblico esercizio, costituendo sostanzialmente la seconda, il presupposto per l'ottenimento della prima”*.

Da ciò si fa discendere il principio che le vicende giuridiche relative all'attività anche se accessoria si estendono all'altra attività.

Diversamente, il TAR Emilia Romagna, (cfr. sent. N. 27/2003 del 12.4.2003) ha stabilito che *“dalla natura cautelare della sospensione prevista dall'ultimo comma dell'art. 110 TULPS, dalle sue peculiari caratteristiche e dalla sua specificità rispetto ai provvedimenti che il questore può adottare ai sensi dell'art. 100 del medesimo T.U., può ragionevolmente dedursi che la "licenza del trasgressore" (dopo la modifica ex lege n. 289/2002 "dell'autore degli illeciti") a cui la norma fa testuale riferimento sia da identificare principalmente nella licenza strettamente connessa alla distribuzione, installazione e utilizzazione degli apparecchi di videogiochi di cui all'art. 86 del medesimo T.U. (come modificato dalla legge n. 388/2000); - dunque, comminando la sospensione cautelativa di cui si controverte, il questore è tenuto a specificare a quali licenze il provvedimento esattamente si riferisce ed a giustificare la scelta della chiusura del pubblico esercizio”*.

Lo scrivente, ritiene che non si possa a priori applicare sic et simpliciter l'uno o l'altro orientamento giurisprudenziale, ma occorre che l'operatore del diritto, previa valutazione oggettiva delle singole fattispecie, privilegi la regolamentazione normativa dell'attività prevalente, la quale inevitabilmente estende la propria disciplina all'attività accessoria, non viceversa.

In proposito, va precisato che l'attività di installazione degli apparecchi da gioco è *ex se* sottoposta a licenza di polizia, significando che qualora l'esercente installasse apparecchi non conformi alle disposizioni normative vigenti o in numero non corrispondente alla determinazione del numero massimo

di cui al Decreto Direttoriale 27.10.2003, troverà applicazione la disciplina sanzionatoria prevista dal t.u.l.p.s. (cfr. artt. 9, 10, 110 t.u.l.p.s.).

Si soggiunge, che il predetto Testo Unico prevede, altresì l'obbligo per tutti i titolari di esercizi in cui sono installati gli apparecchi in argomento, di richiedere ed esporre la tabella dei giochi proibiti.

In particolare si riporta il 1° comma del citato art.110, il quale prevede che in tutti gli esercizi ove vengono installati apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

Il correlato art. 195 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s., oltre a prescrivere che la menzionata tabella di cui all'art.110 della Legge sia tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio, prevede che in deroga a quanto disposto dall'art.110, 1° comma, della Legge, la vidimazione è effettuata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre quelli d'azzardo, stabiliti dal questore.

In tale considerazione, non è superfluo precisare, che il titolare di un esercizio alla raccolta scommesse (art.88 t.u.l.p.s.) che intenda installare apparecchi di cui ai richiamati commi 6 e 7 dell'art.110 del t.u.l.p.s., deve richiedere all'Autorità che ha rilasciato il titolo autorizzatorio (questore), copia della tabella dei giochi proibiti motivando tale richiesta con la volontà di installare nel medesimo locale ove si accettano scommesse gli apparecchi in argomento. Analogamente, l'esercente in possesso di licenza ex art.86 del t.u.l.p.s. che volesse installare i medesimi apparecchi e congegni dovrà rivolgersi all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione (sindaco), la quale provvederà a vidimare e consegnare copia della tabella dei giochi proibiti predisposta dal questore.

Si osserva, infine, che il comma 5 dell'art. 38 del d.l. 4.7.2006, n. 223 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della legge 4.8.2006, n.248, ha sostituito l'art.22, comma 6 della legge 27.12.2002, n.289 prevedendo che il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, commi 6 e 7 del t.u.l.p.s. che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato; mentre per i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, la medesima disposizione normativa prevede che i decreti sono predisposti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con questo Ministero.

In proposito, vale precisare che quest'Ufficio ha ritenuto di dover coinvolgere l'Amministrazione finanziaria, per gli aspetti di competenza, al fine

di regolamentare congiuntamente la predeterminazione numerica degli apparecchi in argomento da installare anche nei circoli privati, negli esercizi commerciali e aree aperte al pubblico.

Pertanto, in attesa di definire quanto prima con provvedimento univoco tale aspetto, si reputa inopportuno utilizzare lo strumento delle prescrizioni da includere nella tabella dei giochi proibiti per determinare il numero massimo di apparecchi installabili negli esercizi non ricompresi nel menzionato decreto direttoriale 27.10.2003.

Il Direttore dell'Ufficio  
per l'Amministrazione Generale  
(F.to Cazzella)

GB